

# **COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA**

**PROVINCIA DI VICENZA**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**“T.A.R.E.S.”**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 dell' 01.08.2013 )*

## INDICE

- Oggetto del Regolamento	articolo 1
- Istituzione del Tributo	articolo 2
- Soggetti Passivi	articolo 3
- Soggetti Attivi	articolo 4
- Determinazione del Tributo	articolo 5
- Determinazione della Base Imponibile	articolo 6
- Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	articolo 7
- Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	articolo 8
- Maggiorazione del Tributo per Servizi Indivisibili	articolo 9
- Riduzioni del tributo	articolo 10
- Categorie di Utenza	articolo 11
- Funzionario Responsabile	articolo 12
- Riscossione del Tributo	articolo 13
- Tributo Provinciale per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente	articolo 14
- Dichiarazione di Inizio, Variazione e Cessazione del Possesso, dell'Occu- pazione o Detenzione dei Locali ed Aree Assoggettabili al Tributo	articolo 15
- Tributo Comunale Giornaliero per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Assimilati	articolo 16
- Controlli	articolo 17
- Accertamenti	articolo 18
- Riscossione Coattiva	articolo 19
- Contenzioso	articolo 20
- Sanzioni ed Interessi	articolo 21
- Rimborsi	articolo 22
- Entrata in vigore	articolo 23

## **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Esso viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Comune prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
3. Per quanto con esso non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 è istituito a decorrere dal 01/01/2013.
2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Il tributo è destinato alla copertura complessiva dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
4. Il tributo si articola in due componenti:
  - a) *componente rifiuti*: destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b) *componente servizi*: destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

### **ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

#### **ARTICOLO 4 SOGGETTI ATTIVI**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. E' riservato alla Provincia di appartenenza del Comune il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d. lgs 30.12.1992, n. 504.

#### **ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e, per le occupazioni temporanee, viene liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio medesimo. In caso di mancata deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
  - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.
  - b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini della prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso tributo hanno subito variazioni il soggetto passivo o il responsabile

dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare entro 60 giorni la dichiarazione prevista dal successivo articolo 15.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

**a)** la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri escludendo i balconi e le terrazze, la superficie delle scale viene misurata in piano.

**b)** la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

**3.** Al fine dell'allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie imponibile oggettibile al tributo sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Se a seguito dell'incrocio dei dati comunali con quelli presenti in catasto non vi fosse corrispondenza, il Comune provvede a darne apposita comunicazione agli interessati adottando le idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'art. 6 della Legge 2012/2000.

**4.** Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune può richiedere tutte le informazioni utili e necessarie per la corretta applicazione del tributo procedendo anche a misurazioni stabilite d'ufficio.

**5.** Per le occupazioni o detenzioni temporanee (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) di locali o aree pubbliche la tariffa viene calcolata su base giornaliera con riferimento alla superficie occupata.

**6.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

**1.** Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

**2.** Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al tributo.

## **ARTICOLO 8**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali ed aree scoperte:

*a) Utenze domestiche*

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici dove non è compatibile la presenza di persone o di operatori;
- fabbricati non agibili e non abitabili purché di fatto non utilizzati; tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione;
- locali ed aree non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

*b) Utenze non domestiche*

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; le citate circostanze devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o presentando copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree adibite al movimento veicolare interno ed aree destinate al transito dei veicoli per l'accesso alla pubblica via.

2. Sono esclusi dal tributo gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto;

## **ARTICOLO 9**

### **MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari ad euro 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

2. I Comuni possono, con deliberazione di Consiglio Comunale, aumentare la maggiorazione fino ad Euro 0,40 al metro quadrato anche graduandola secondo la tipologia degli immobili e delle zone dove sono ubicati.
3. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 viene esclusa dall'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504.
5. I Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, stabiliscono la maggiorazione da applicare alla tariffa annuale, rapportata a giorno, per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche da parte di soggetti fruitori del servizio di gestione dei rifiuti assimilati. Detta maggiorazione non può superare il 100 per cento.

## **ARTICOLO 10 RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui non è effettuata la raccolta ma necessita servirsi del punto di raccolta più vicino, il tributo è ridotto del 60%.
2. il Tributo è ridotto del 30%:
  - per le abitazioni con unico occupante;
  - per le aree scoperte ad uso non continuativo ma ricorrente;
3. Il Tributo è ridotto del 10%:
  - per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. La riduzione viene calcolata sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/09/2013.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche alla maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 9.
5. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% nel caso di mancato svolgimento del servizio dovuto ad interruzione per motivi sindacali o altri motivi per i quali l'autorità sanitaria certifichi la situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente.

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **ARTICOLO 11 CATEGORIE DI UTENZA**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica, commisurata oltre che alla superficie anche al numero dei componenti, e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
- a)** domestiche residenti;
- Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi vengono considerati occupanti.
- b)** domestiche non residenti;
- Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.



## **ARTICOLO 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 14, comma 36 del D.L. 201/2011, La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui vengono assegnati tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 13 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

**1.** I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

**2.** Il tributo viene liquidato in quattro rate trimestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

**3.** Per i solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 30 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – luglio;
- b) 30 dicembre: è liquidato il saldo relativo all'anno 2013

**4.** Viene data facoltà al contribuente di chiedere rateazioni o dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

- 1) l'importo non deve essere già oggetto di rateazione o dilazione;
- 2) non deve essere stata attivata la procedura di riscossione coattiva;
- 3) l'importo complessivo per il quale si chiede la rateazione o la dilazione deve superare la somma di Euro 400,00 per le utenze domestiche ed Euro 600,00 per le utenze non domestiche;
- 4) inesistenza di morosità pregresse;
- 5) il numero massimo di rate mensili richiedibili deve essere inferiore a 12;
- 6) applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme rateate;
- 7) decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.

**5.** Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 8,00 euro.

## **ARTICOLO 14 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

**1.** Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale, deliberata dalla Provincia di appartenenza, sull'importo del tributo esclusa la maggiorazione di cui all'art. 9 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

3. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia di appartenenza e vengono riversate alla Tesoreria della medesima.

## **ARTICOLO 15**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO**

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere consegnata a mano o inviata anche tramite P.E.O. o P.E.C.- Alla dichiarazione va sempre allegata copia di documento identificativo del sottoscrittore.

## **ARTICOLO 16**

### **TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui all'art. 9

## **ARTICOLO 17 CONTROLLI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

## **ART. 18 ACCERTAMENTI**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

**3.** Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

**4.** Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

**5.** Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

**6.** Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

### **Art. 19 RISCOSSIONE COATTIVA**

**1.** La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a) mediante affidamento a terzi
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c) direttamente dal comune

nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

### **ART. 20 CONTENZIOSO**

**1.** Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

**2.** Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

**ART. 21**  
**SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e smi

**ART. 22**  
**RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

**ARTICOLO 23**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato **a partire dal 1 gennaio dell'anno 2013.**